

BOZZA DEL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL C.D.M. DEL 3 SETTEMBRE 2009

3 Settembre 2009

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, alle ore 12,25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente, Silvio Berlusconi.

Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Gianni Letta.

Il Consiglio ha condiviso i contenuti di una norma, che verrà definita nella prossima seduta, tesa a sanare parzialmente il contenzioso che riguarda il precariato nella scuola; fermo restando il principio che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze, in quanto necessari per garantire la continuità del servizio scolastico, non possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità, il Governo intende prevedere, al fine del conferimento delle supplenze temporanee e limitatamente all'anno scolastico 2009-2010, che le stesse siano assegnate con precedenza assoluta al personale docente ed ATA già destinatario di supplenze annuali nel precedente anno scolastico. Le disposizioni si inquadrano con l'indirizzo del Governo di trasformare politiche "passive" di carattere assistenziale in politiche "attive" di lavoro e saranno approvate nella prossima riunione.

Il Consiglio ha proseguito l'esame, già avviato il 31 luglio ultimo scorso, del decreto-legge, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, finalizzato ad un rapido assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione (direttive giunte in scadenza, per il recepimento delle quali occorrono norme di coordinamento con il diritto comunitario), nonchè ad ovviare a procedure di infrazione attivate a seguito di un mancato o non corretto recepimento di direttive comunitarie. L'esame verrà prossimamente completato.

VISTI gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2009;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 16

(Modifiche all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 (causa C. 307/05))

1. All'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "15. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo."
2. Limitatamente all'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le Amministrazioni scolastiche assegnano le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed al personale inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
3. Le Amministrazioni scolastiche possono promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2 percettori dell'indennità di disoccupazione.
4. Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.